

- 4) Se sussista una discriminazione indiretta basata sul sesso, ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva 5 luglio 2006, 2006/54/CE ⁽¹⁾, riguardante la parità di trattamento, per il fatto che i lavoratori che si avvalgono del congedo parentale per la durata legalmente prevista di due anni perdano, decorso il periodo di congedo stesso, il diritto alle ferie maturate ex lege nell'anno precedente alla nascita, trattandosi, per quanto attiene ai lavoratori interessati, prevalentemente (97 %) di donne.

⁽¹⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

Ricorso presentato il 12 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-491/08)

(2009/C 44/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che, in riferimento al progetto di complesso turistico «Is Arenas» in comune di Narbolia, che interessa gli habitat e le specie presenti nel sito ITB032228 «Is Arenas»,
 - non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito, a livello nazionale, dal SIC proposto ITB032228 «Is Arenas», in particolare non avendo vietato un intervento suscettibile di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾,
 - e, non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui il detto SIC è stato designato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è a conoscenza del fatto che nell'area del SIC Is Arenas è in corso di completamento un insediamento turistico comprendente, tra le altre cose, un campo da golf. Ad avviso della Commissione, il progetto di infrastrutture turistiche nel SIC Is Arenas insiste particolarmente nelle aree che garantiscono la connettività ecologica tra le due aree di pineta più rilevanti. È perciò suscettibile di avere impatti negativi significativi su tali aree, e in particolare sulla loro funzione di «collegamento ecologico».

Inoltre, tra le criticità del progetto, la Commissione evidenzia la riduzione e la trasformazione degli habitat originari anche mediante introduzione di specie estranee quali le graminacee del campo da golf, la sottrazione degli habitat, effetti di pietinamento e compattazione del suolo, sottrazione degli spazi, impatto dovuto all'afflusso di bagnanti sugli habitat della prima fascia costiera, di estrema rilevanza perché riguardano i sistemi dunali, il taglio degli alberi.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

Impugnazione proposta il 18 novembre 2008 da Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau e Francisco Javier Solana Ramos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 18 settembre 2008, causa T-47/05 (Angé Serrano e a./Parlamento)

(Causa C-496/08 P)

(2009/C 44/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza:
 - per quanto concerne la sig.ra Angé Serrano, il sig. Bras e il sig. Orcajo Teresa, annullare la sentenza impugnata, da un lato, per la parte che dichiara non necessario statuire nei loro confronti in merito al primo capo delle loro conclusioni e, dall'altro, per la parte che respinge la loro domanda di risarcimento danni;